

Civile Ord. Sez. 3 Num. 22060 Anno 2026  
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO  
Relatore: PELLECCIA ANTONELLA  
Data pubblicazione: 27/06/2026



### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 25414/2024 R.G. proposto da:

Sandrini Davide, con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Milioli;

-ricorrente-

contro

Restaturants Incorporated S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maghenzani Taverna Cipelli;

-controricorrente-

avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 793/2024 depositata il 28/05/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalla Consigliera Antonella Pellecchia.

## **FATTI DI CAUSA**

**1.** Il signor Davide Sandrini conveniva la società Restaurants Incorporated s.r.l. avanti al Giudice di Pace di Parma per ivi sentirla condannare alla restituzione della somma di euro 3.000,00 versata in data 11 febbraio 2021 quale acconto per un servizio di *catering* relativo a evento matrimoniale previsto per il 25 giugno 2022.

La domanda traeva origine da un accordo intercorso tra le parti alla fine del 2020, avente ad oggetto l'organizzazione del servizio di ristorazione e la concessione della location per l'evento nuziale. In esecuzione dell'intesa, il Sandrini versava alla società convenuta la somma di euro 3.000,00, indicata nella causale del bonifico come "acconto evento 25/06/2022 Sandrini-Pattera".

Venuta meno la relazione sentimentale tra i futuri nubendi, il Sandrini comunicava alla controparte l'impossibilità di dare corso all'evento e chiedeva la restituzione dell'importo versato.

La società convenuta rifiutava la restituzione, assumendo la natura di caparra della somma incassata.

Con sentenza n. 692/2023 il Giudice di Pace di Parma dichiarava risolto il contratto per sopravvenuta impossibilità, condannando la società convenuta alla restituzione dell'acconto.

**2.** Successivamente, in accoglimento dell'interposto gravame e in conseguente riforma della pronunzia del giudice di prime cure, con sentenza n. 793/2024 del 28 maggio 2024 il Tribunale di Parma rigettava la domanda, qualificando la somma versata come caparra confirmatoria e ritenendo che l'annullamento dell'evento fosse riconducibile a scelta discrezionale del cliente non integrante causa di impossibilità sopravvenuta.

**3.** Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Sandrini propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

4. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società Restaurants Incorporated s.r.l.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

5. Con il 1° motivo il ricorrente denuncia omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c., assumendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata declaratoria di inammissibilità di un gravame privo di specificità.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Esso risulta formulato in violazione del requisito prescritto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente non riporta debitamente nel ricorso l'atto di appello di controparte, né risulta dal medesimo invero considerata la configurabilità nella specie del rigetto implicito della dedotta censura mossa in sede di gravame.

Con il 2° motivo il ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 35 del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), in riferimento all'art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c..

Si duole non essersi dal giudice dell'appello considerata l'applicabilità nella specie dell'art. 35 Cod. Consumo, in base al quale le clausole debbono essere redatte in modo chiaro e comprensibile e, in caso di dubbio interpretativo, deve prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Lamenta che la clausola relativa al versamento di euro 3.000,00 era intrinsecamente ambigua, in quanto formulata in termini inidonei a consentire di distinguere tra acconto e caparra confirmatoria; e che il pagamento era stato pacificamente qualificato dalle parti come acconto, come dimostrato dalla causale del bonifico, dalla fatturazione emessa dalla professionista e dall'applicazione dell'IVA, incompatibile con la natura di caparra confirmatoria.

Si duole che il giudice d'appello abbia erroneamente ritenuto la somma versata quale caparra confirmatoria, a tale conclusione giungendo in modo

illogico e contraddittorio, atteso che pur dando atto dell'incompletezza e della lacunosità del testo contrattuale, da imputarsi al professionista predisponente, e non già al consumatore, ha omesso di considerare che la destinazione dell'evento al matrimonio del ricorrente e la sopravvenuta impossibilità della celebrazione a seguito della cessazione della relazione sentimentale integra nella specie ipotesi di irrealizzabilità sopravvenuta della causa concreta del contratto, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado.

Lamenta che il pregiudizio economico lamentato dalla controparte non risulta dalla medesima né allegato né provato.

**5.1.** Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (v., da ultimo, Cass., 18/5/2026, n. 14793), in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate deve essere verificato alla luce dell'intero contesto negoziale, con considerazione delle singole clausole in correlazione tra loro ex art. 1363 c.c.; sicché per "senso letterale" deve intendersi l'intera formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, e non già una porzione soltanto della stessa, spettando al giudice il compito di collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; Cass., 16/6/2003, n. 9626).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresì precisato che, nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, l'elemento letterale deve essere necessariamente valutato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici, e segnatamente di quelli di interpretazione soggettiva del contratto – e non meramente oggettiva – (v. Cass., 6/7/2018, n. 17718; Cass., 22/11/2016, n. 23701; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali, v. Cass., 6/5/2015, n. 9006), tra i quali

assumono rilievo l'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e quella secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., in considerazione dello scopo pratico perseguito dalle parti, e dunque della causa concreta del contratto (v. Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882; già Cass., 23/5/2011, n. 11295).

Il criterio di cui all'art. 1369 c.c. consente, infatti, di accertare il significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica, mentre la buona fede oggettiva o correttezza – fondata sull'esigenza di solidarietà contrattuale – quale criterio di interpretazione ex art. 1366 c.c., si specifica nel dovere di lealtà, concretantesi nel non suscitare falsi affidamenti, nel non speculare su di essi e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628).

Ne consegue che non è consentito attribuire alle clausole negoziali significati cavillosi, non rispondenti alle intese effettivamente raggiunte, e in contrasto con la causa concreta dell'accordo (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295; conf., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).

Superato, per effetto dell'intervento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882), il c.d. principio del gradualismo – come ribadito dalla successiva giurisprudenza (v. Cass., 30/8/2019, n. 21840; Cass., 10/6/2020, n. 11092; Cass., 19/1/2021, n. 743; Cass., 19/2/2021, n. 4571; Cass., 10/3/2021, n. 6579; Cass., 6/10/2021, n. 27124; Cass., 20/10/2021, n. 28996; Cass., 26/7/2022, n. 23272; e, da ultimo, Cass., 24/3/2026, n. 7076; Cass., 30/4/2026, n. 12145), il contratto deve essere interpretato avuto riguardo alla sua *ratio* e alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione, dando così luogo alla regola concretamente destinata a disciplinare il rapporto ai sensi dell'art. 1372 c.c.

Sotto distinto ma concorrente profilo, questa Corte ha più volte affermato (v., da ultimo, Cass., 6/5/2020, n. 8494) che l'intrapresa di un'attività giudiziaria (v. Cass., 21/8/2004, n. 16530), anche a prescindere dal rischio della soccombenza (v. Cass., 15/1/1970, n. 81), si configura quale attività gravosa o eccezionale, comportante rilevanti rischi e sacrifici (v. Cass., 30/3/2005, n. 6735; Cass., 9/2/2004, n. 2422), eccedente l'apprezzabile sacrificio che costituisce il limite dell'obbligo di buona fede o correttezza quale regola di condotta nei rapporti intersoggettivi, la cui violazione può dar luogo a responsabilità (v. Cass., 20/8/2015, n. 16990; Cass., 15/2/2007, n. 3462; nonché Cass., 20/5/2015, n. 10270; Cass., 27/8/2014, n. 18304; Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 24/9/1999, n. 10511; Cass., 20/4/1994, n. 3775).

La buona fede o correttezza, oltre a costituire regola di condotta, integra altresì criterio di determinazione della prestazione contrattuale, quale fonte autonoma rispetto sia a quella eteronoma suppletiva ex art. 1374 c.c. (v., da ultimo, Cass., 18/5/2026, n. 14793), sia a quella cogente ex art. 1339 c.c. (cfr. Cass., 10/7/2008, n. 18868; Cass., 26/1/2006, n. 1689; Cass., 22/5/2001, n. 6956; Cass., 9/11/1998, n. 11264), di integrazione del comportamento dovuto (v. Cass., 30/10/2007, n. 22860). Essa va pertanto valutata in relazione alle circostanze del caso concreto, alla natura del rapporto e alla qualità dei soggetti coinvolti, nonché alla causa concreta del contratto (v. Cass., 30/10/2007, n. 22860; con specifico riferimento all'incarico professionale, Cass., 29/1/2013, n. 2071). Orbene, alla stregua dei richiamati principi, si appalesa contraria a buona fede o correttezza la condotta del contraente che, nello stipulare ed eseguire il contratto, si avvalga in modo opportunistico dell'ambiguità del regolamento negoziale o dell'affidamento ingenerato nella controparte,

traendo indebito vantaggio da un'interpretazione non coerente con la causa concreta dell'accordo.

L'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 stabilisce che, in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Trattasi di applicazione specifica del criterio generale di cui all'art. 1371 c.c., che impone, in caso di dubbio, l'interpretazione meno onerosa per il soggetto obbligato (Cass., sez. III, 17 marzo 2015, n. 5193).

Tale criterio non configura una mera facoltà discrezionale del giudice, ma un vero e proprio obbligo ermeneutico, destinato a operare ogniqualvolta la clausola predisposta unilateralmente dal professionista presenti un'ambiguità effettiva e non altrimenti superabile.

Questa Corte ha chiarito che l'omessa applicazione di tale regola, in presenza di una pattuizione oggettivamente incerta, integra violazione di legge (Cass., sez. II, ord. 25 febbraio 2026, n. 4197; Cass., sez. I, 31 agosto 2021, n. 23655), in quanto funzionale a garantire la trasparenza e la certezza del vincolo negoziale a tutela del contraente debole.

Tuttavia, il criterio dell'interpretazione più favorevole al consumatore ha natura sussidiaria e non può essere applicato in via automatica o prioritaria, presupponendo che il giudice di merito abbia previamente fatto ricorso ai canoni ermeneutici generali di cui agli artt. 1362 ss. c.c. Solo qualora, all'esito di tale indagine, permanga un'ambiguità non risolvibile, il giudice è tenuto ad applicare la regola speciale prevista dal Codice del Consumo (Cass., sez. II, ord. 24 luglio 2025, n. 21101; Cass., sez. II, ord. 20 gennaio 2023, n. 1809; Cass., sez. lav., ord. 27 gennaio 2021, n. 1756).

Con specifico riferimento alla qualificazione di una somma versata dal consumatore, questa Corte ha più volte affermato che la medesima somma può assolvere, a seconda degli esiti del rapporto, una funzione di acconto sul prezzo ovvero di caparra confirmatoria, ove ciò risulti dalla

volontà delle parti desumibile dal complessivo assetto negoziale (Cass., sez. II, 20 agosto 2025, n. 23592; Cass., sez. II, ord. 9 ottobre 2017, n. 23564).

Nondimeno, qualora il testo contrattuale rimanga oggettivamente ambiguo e non consenta di stabilire con certezza la funzione attribuita alla somma versata, il giudice è tenuto ad applicare il principio di matrice eurounitaria di cui all'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo ("in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore"), volto a far ricadere sul professionista le conseguenze dell'ambiguità del testo predisposto privilegiando l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Orbene, nella specie, il giudice dell'appello, pur dando atto che la clausola contrattuale prevede il versamento di una "caparra" e che il bonifico reca la causale "acconto", ha risolto l'incertezza qualificando la somma come caparra confirmatoria, ritenendo legittima la relativa ritenzione all'esito dell'annullamento dell'evento da parte del consumatore.

A tale stregua ha omesso di spiegare le ragioni in base alle quali ha ravvisato siffatta interpretazione come la più rispondente alla ragione pratica dell'accordo e a salvaguardia degli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione del medesimo ovvero risulti come la più favorevole per il consumatore.

Va altresì osservato che, risultando la possibilità di recedere o risolvere il contratto concordata tra le parti, il trattenimento dell'acconto si appalesa altresì contrario a buona fede o correttezza quale criterio di determinazione del contenuto dell'accordo nonché regola di condotta delle parti, avuto riguardo alle condizioni del caso, alla natura del rapporto e alla qualità dei soggetti coinvolti.

**6.** Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso, rigettato il 1° motivo, consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Parma, che in

diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il 1° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Parma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 13 gennaio 2026.

Il Presidente  
Luigi Alessandro Scarano